

n. 1952/2019 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- SEZIONE PRIMA CIVILE -

riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Isabella MARIANI - Presidente

Dott.ssa Daniela LOCOCO - Consigliere relatore

Dott.ssa Alessandra GUERRIERI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

- SENTENZA -

ex art. 281-sexies c.p.c.

nella causa iscritta a ruolo il 04/10/2019 al n. 1952 del R.G. Affari Contenziosi
dell'anno 2019 avente a oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Prato n.
561/2019 pubblicata il 28/08/2019 resa nel procedimento R.G. n. 1760/2017

promossa da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████ ██████████ (C.F.

██████████

- appellante -

contro:

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████ ██████████ (C.F.

██████████

- appellata -



FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 561/2019 pubblicata il 28/08/2019 resa nel procedimento R.G. n. 1760/2017, ha rigettato la domanda proposta dal Sig. [REDACTED] al fine di ottenere la condanna della Sig.ra [REDACTED] alla restituzione in favore di esso attore della somma di € 18.000,00, trattandosi di bene personale ex art. 179 lett. b) c.c. (in quanto provento della successione paterna) confluito sul conto corrente intestato alla [REDACTED] sua ex compagna e convivente, nel quale la coppia riversava le risorse derivanti dalle rispettive attività lavorative.

La domanda era qualificata dall'attore in termini di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., stante l'apporto economico già prestatato mediante la messa a disposizione dei redditi derivanti dall'attività lavorativa dello stesso, quale adempimento della doverosa contribuzione nell'ambito di un consolidato rapporto di convivenza, rispetto al quale il versamento di detta somma, costituente bene ereditario (e pertanto di per sé sottratto alla comunione tra i conviventi), non integrava l'adempimento di una obbligazione naturale in ragione della notevole sperequazione tra la prestazione eseguita e gli interessi da soddisfare.

Si costituiva in giudizio la sig. [REDACTED] la quale, pur non contestando la provenienza ereditaria della somma in questione, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, eccependo, in particolare, l'inapplicabilità dell'art. 179 c.c. alle convivenze *more uxorio* nonché la stessa sussistenza di un indebito arricchimento per l'assenza di redditi da parte dell'attore e il maggiore apporto corrisposto da essa convenuta alla convivenza familiare, integrando pertanto detto versamento una ipotesi di obbligazione naturale ex art. 2032 c.c.

Il Tribunale di Prato, ritenendo inconferente il riferimento all'art. 179 c.c. trattandosi di convivenza *more uxorio*, considerava applicabile alla fattispecie l'art. 2034 c.c. in tema di irripetibilità delle prestazioni eseguite in adempimento di un obbligo morale e sociale; richiama, a riguardo, le risultanze documentali - dalla quali si evinceva che il conto corrente in questione, pur formalmente intestato alla sola [REDACTED] era utilizzato per la gestione delle risorse destinate a far fronte alle esigenze della



convivenza e che, pertanto, il versamento dell'importo di € 18.000,00 su detto conto, in data 12/12/2014 (in costanza di tale sodalizio) esprimeva la coerente destinazione della somma, fermo restando che la provenienza da successione ereditaria di tali proventi non determinava alcun vincolo permanente laddove - come nel caso di specie - l'erede avesse deciso di impiegarla per le esigenze di una comune convivenza. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale adito rigettava la domanda del [REDACTED] e lo condannava a rifondere alla [REDACTED] le spese di lite.

Con atto di appello iscritto a ruolo il 04/10/2019 il Sig. [REDACTED] ha impugnato la predetta sentenza, affidandosi ai tre seguenti motivi di gravame:

1) errata ritenuta inapplicabilità dell'art. 179 c.c., assumendo il Tribunale quale condizione necessaria per la sua applicazione la stipula di un contratto di convivenza ex L. 76/2016, pur trattandosi di normativa successiva alla cessazione del rapporto di convivenza, e comunque affermando, in termini contraddittori, la teorica possibilità di ripetere le somme residue sul conto corrente al momento della cessazione della convivenza (nonostante fosse stata prima esclusa l'applicabilità della disciplina della comunione legale nel rapporto di convivenza);

2) errata valutazione delle risultanze istruttorie essendo stato trascurato che il rapporto di convivenza inter partes era sorto solo nel maggio 2014 - e non già nel 2011, come invece allegato e non provato ex adverso - protraendosi fino all'agosto 2015 (come risultante documentalmente dal certificato di residenza prodotto dall'attore) e che per l'anno di riferimento 2014 l'attore aveva percepito, e messo a disposizione delle comuni esigenze, redditi per circa € 34.000 i quali, sommati alle somme versate, integravano un complesso di risorse sicuramente eccedenti le esigenze della vita familiare (dagli estratti conto prodotti ex adverso si evinceva piuttosto che la [REDACTED] aveva percepito redditi da lavoro pari ad € 1500 mensili, pertanto ben inferiori a quelli dichiarati e percepiti dallo stesso [REDACTED]);

3) errata applicazione dell'art. 2034 c.c. posto che il primo Giudice ne riteneva integrato il disposto sul presupposto della esclusione di una comunione legale dei beni tra i conviventi - nonostante la presenza di un unico conto corrente intestato alla



sola [REDACTED] e ove confluivano i proventi reddituali e altri emolumenti - trascurando che la fattispecie richiamata presuppone piuttosto l'esistenza di una comunione materiale ed anzi affermando, in termini contraddittori, la teorica configurabilità di una domanda di divisione del residuo (comunque, eventualmente, preclusa nel caso in esame dal fatto che il conto corrente era intestato alla sola [REDACTED]

Ha pertanto concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, la condanna di [REDACTED] alla restituzione della somma di € 18.000 oltre interessi dal dì del dovuto e, comunque, dalla data della formale diffida (27.10.2016, per i motivi sopra esposti, con vittoria di spese.

In data 11/10/2019 il Tonelli reiterava la richiesta formulata ex art. 351 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, che con provvedimento del 22/01/2020 veniva, però, dichiarata inammissibile per mancata allegazione del periculum in mora.

Il 26/10/2021 si è costituita anche nel merito la Sig.ra [REDACTED] chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza e la vittoria delle spese di lite.

Le parti hanno discusso la causa oralmente all'odierna udienza e, al termine della discussione, la Corte si è riservata il deposito della sentenza nel termine di cui alla nuova formulazione dell'art. 281 -*sexies* c.p.c.

•

L'appello è infondato e va pertanto respinto.

Appare opportuno trattare congiuntamente il primo e il terzo motivo, atteso che riguardano, sotto distinti profili, la corretta qualificazione giuridica della fattispecie: l'appellante contesta infatti il giudizio espresso dal Tribunale di ritenere inapplicabile al caso in questione l'art. 179 c.c. e di ricondurre, invece, la fattispecie nell'alveo della disposizione dell'art. 2034 c.c. per le ragioni sopra esposte.

Osserva la Corte che, quanto alla dedotta applicabilità del regime delineato dall'art. 179 c.c., nel caso in esame difetta il presupposto applicativo della norma stessa, ovvero l'unione della coppia in matrimonio, venendo in rilievo, nel caso della convivenza di



fatto, il dovere morale di solidarietà, il cui spontaneo adempimento, nelle forme del reciproco sostegno economico, assume specifico rilievo giuridico in quanto comportante l'irripetibilità delle prestazioni effettuate spontaneamente ai sensi dell'art. 2034 c.c. disciplinante le obbligazioni naturali.

Sul punto la Suprema Corte in più occasioni ha avuto modo di chiarire che *“l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza”* (così Cass. Sez. 3 ord. 07/06/2018 n. [14732](#), ma, nello stesso senso, si veda anche la precedente Cass. Sez. 3 sent. 15/05/2009 n. [11330](#))

Tanto premesso, esclusa l'applicabilità alla fattispecie della disciplina della comunione legale, la provenienza successoria delle somme confluite nel dicembre 2014 nel conto corrente della [REDACTED] ove erano gestite le risorse messe a disposizione dalla coppia per le esigenze della comune convivenza, non determina la ripetibilità del relativo importo; nella fattispecie, anzi, il bonifico di detta somma sul conto corrente di cui trattasi determinava una destinazione di tali risorse all'assolvimento delle esigenze familiari, non emergendo comunque situazioni di significativa sproporzione tra detta erogazione e le esigenze familiari (peraltro non specificamente dedotte e documentate dall'attore che fondava, essenzialmente, le proprie richieste sulla natura “personale” delle somme versate).

Rileva peraltro la Corte che il riferimento espresso nella gravata sentenza in ordine alla teorica rivendicabilità della quota parte di quanto fosse rimasto sul conto corrente



al termine della convivenza costituisce un obiter dictum non incidente sulla valutazione di infondatezza della domanda come proposta in giudizio.

Anche il secondo motivo, col quale l'appellante censura la sentenza di primo grado, che avrebbe operato una errata valutazione delle risultanze documentali, è infondato. In punto di produzioni documentali, occorre rilevare che l'appellante ha depositato per la prima volta in grado d'appello sub docc. 3 e 4 la dichiarazione dei redditi 2015 (periodi d'imposta 2014) e alcuni estratti conto (alcuni dei quali, peraltro, già prodotti anche dalla [REDACTED] in primo grado). Tale produzione, come del resto eccepito dalla difesa dell'appellata, incorre inevitabilmente nel divieto di nova sancito dall'art. 372 c.p.c. e deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

Con riguardo ai documenti prodotti nel primo giudizio, osserva il Collegio che dagli stessi non è possibile inferire alcunché a supporto della prospettazione difensiva attorea emergendo piuttosto la coerenza di detto versamento con la destinazione degli accantonamenti alle esigenze della comune convivenza, anche alla luce della natura incostante dei ricavi provenienti dall'attività svolta dal Sig. [REDACTED] (che nell'anno di imposta 2015 risultavano pari a complessivi € 1.748,00) rispetto alle risorse fatte confluire nel conto corrente dalla Sig.ra [REDACTED] che del resto prestava attività lavorativa subordinata in via continuativa; ne consegue, pertanto, la infondatezza degli argomenti posti a fondamento del gravame.

In definitiva, l'appello deve essere rigettato e le spese del grado vanno liquidate come in dispositivo (tenuto conto dei parametri minimi in relazione allo scaglione di valore di riferimento) nel rispetto del principio di soccombenza.

- PER QUESTI MOTIVI -

La Corte d'Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 -*sexies* c.p.c. sull'appello iscritto al R.G. n. 1952/2019:

- rigetta l'appello proposto e, pertanto, conferma la sentenza del Tribunale di Prato n. 561/2019 del 28/08/2019 resa nel procedimento R.G. n. 1760/2017;



- condanna l'appellante a rifondere alla appellata le spese del grado che vengono complessivamente liquidate in € 1.984,00, oltre R.F. 15% e, ove dovute, CAP 4% e IVA 22%;
- raddoppio C.U. nei confronti dell'appellante ove dovuto.

Firenze, 16 maggio 2023

IL CONSIGLIERE Est.

Daniela Lococo

IL PRESIDENTE

Isabella Mariani

NOTA. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.

